

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto Contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### Circolare n. 29/ 2021

Castelfranco Veneto, 20 dicembre 2021

Spett.li

**CLIENTI**

## Novità in tema di esterometro e reverse charge interno

### **ESTEROMETRO E REVERSE CHARGE "ELETTRONICO" ESTERO** **CODICI TD17 – TD18 – TD19 - DAL 01.07.2022**

E' stato approvato ieri 14 dicembre 2021 dalla Camera l'art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 che differisce dal 1° gennaio al **1° luglio 2022** l'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica.

Per le operazioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Sino a quella data, resta **facoltativa** la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti

Dal primo luglio 2022 **occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il sistema di interscambio** trasmettendo al fisco i tracciati xml di integrazione o di autofattura con i tipi documento appositamente individuati per integrazioni o autofatture.

Come già spiegato nella Ns circolare n. 23 di ottobre 2021, si riassumono i codici da utilizzare per il cosiddetto **reverse charge "elettronico" estero**:

-**TD17**, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero (sia UE che extraUE);

-**TD18**, per l'acquisto di beni intracomunitari;

-**TD19**, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.



**REVERSE CHARGE "ELETTRONICO" INTERNO**  
**CODICE TD16 – DAL 01.01.2022**

Per i casi di **reverse charge interno** ossia per le **transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano** (come ad esempio *edilizia, compravendita dell'oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera*) chi emette la fattura inserirà come *codice natura* uno dei **nuovi codici N6** (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), mentre **il destinatario della fattura dovrà emettere un'autofattura** integrativa dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

Il codice da utilizzare per l'integrazione è il **codice TD16**.

**L'obbligo del reverse charge interno elettronico decorre dal 1° gennaio 2022.**

Ricordiamo poi, per completezza, che esistono anche i codici TD20 e TD21 riferiti a:

- **TD20**. Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93)
- **TD21**. Autofattura per splafonamento

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**